



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
ACCORDO STRALCIO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO
triennio 2020-2022

In data 29/12/2021 alle ore 9,30 le parti pubblica e sindacale si sono riunite presso la sede camerale sita in Corso Cavour 2

PREMESSO CHE:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 per il comparto "Funzioni Locali" che all'art. 72 comma 1 prevede che le amministrazioni disciplinino, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziare dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per le finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli stessi;
- in data 18 giugno 2020, è stato sottoscritto il CCDI triennio 2019-2021 per il personale non dirigente di questa Camera di Commercio, nel quale all'art. 29, in esecuzione di quanto previsto dal richiamato art. 72, le parti hanno dato atto che *"La Camera di Commercio di Bari, nei limiti delle disponibilità già stanziare in Bilancio, si impegna a concedere ai dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale sulla base di quanto previsto dall'articolo 72, comma 2, del CCNL 21.05.2018."*
- Unioncamere nazionale, con email del 6 novembre 2020, ha trasmesso il testo dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL sulla questione riguardante la sorte delle Casse mutue del personale camerale, alla luce delle novità contenute nell'art. 72 del C.C.N.L. - Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018. Sull'argomento, l'Unioncamere ha fornito una ricostruzione in chiave interpretativa delle norme che nel tempo hanno disciplinato la gestione dei contributi degli Enti camerali alle Casse Mutue ed ha chiarito, fra l'altro, che con l'entrata in vigore dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/5/2018, la concessione al personale dei benefici di natura assistenziale e sociale debba avvenire secondo le modalità ed i criteri definiti esclusivamente dalla citata norma contrattuale; con la conseguenza che per l'erogazione del contributo annuale non potrà più farsi riferimento alle Casse Mutue costituite dal personale, con l'effetto di privare le Mutue di quel ruolo attivo nell'amministrazione delle risorse finanziarie, destinate ai benefici c.d. assistenziali, che le stesse hanno avuto fino a quel momento. Nella Delegazione trattante del 29 dicembre 2020 le parti danno atto che le risorse per gli anni 2018 e 2019 sono state utilizzate nel pieno rispetto dell'art. 72 del richiamato CCNL 21.5.2018.
- in data 24 novembre 2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo stralcio del welfare integrativo al CDI triennio 2020-2022"

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228

PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it - partita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720

UIL FPZ



- in data 16/12/2021 con nota prot. cam. n.85720 il Segretario Generale avv. Angelo Raffaele Caforio in veste di Presidente della delegazione trattante ha inviato al collegio dei revisori dei conti l'ipotesi di utilizzo del fondo anno 2021 e l'ipotesi di accordo stralcio del welfare integrativo al CDI triennio 2020-2022 corredate della relazione illustrativa e tecnico finanziaria ai fini della certificazione ai sensi e per gli effetti dell' art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 s.i.m. e dell'art. 81 comma 6 del CCNL relativo al personale del Comparto "Funzioni Locali" - triennio 2016-2018 - sottoscritto il 21/05/2018

Inoltre, **VISTO CHE**

- nel Bilancio Camerale relativo all'anno 2020 approvato con delibera del Consiglio n. 3 del 30/04/2021 la voce "Debiti verso Dipendenti" include, tra l'altro, la somma destinata a finanziare il Welfare integrativo a favore del personale dipendente così come disciplinato dall'art. 72 del CCNL e dall'art. 29 del CDI del 18/06/2020.
- nel Preventivo 2021 approvato con Deliberazione di Consiglio camerale n. 11 del 22/12/2020 e aggiornato con Deliberazione consiliare n 6 del 30 luglio 2021 sono stati previsti gli importi destinati al welfare da destinare al personale camerale per l'anno 2021;
- con Deliberazione n. 50 del 29/06/2021 avente per oggetto: "Personale non dirigenziale: "Quantificazione risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021" la Giunta ha deliberato di destinare i "risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale" e i "risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020" - come certificati dall'Organo di Controllo con verbale n. 6 del 12 maggio 2021 - al finanziamento degli istituti del welfare integrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.
- il Collegio dei Revisori con nota prot. cam. n. 86775 del 21/12/2021 ha inviato il verbale n. 14 del 16/12/2021 con il quale ha certificato l'accordo stralcio del contratto collettivo decentrato integrativo in materia di welfare integrativo triennio 2020-2022 e contestualmente ha certificato la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio dell'Ente.
- Con Determinazione Presidenziale n. 12 del 24/12/2021 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva tra l'altro dell'Accordo stralcio del welfare integrativo al CDI triennio 2020-2022" sottoscritti dalla Delegazione trattante in data 24 Novembre 2021.

sottoscrivono il seguente accordo stralcio del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in materia di welfare integrativo per gli anni 2020-2022 per il personale della Camera di Commercio di Bari che diviene parte integrate del CDI triennio 2019-2021 sottoscritto il 18/06/2021.



**ACCORDO STRALCIO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO
triennio 2020-2022**

**TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI**

1. I dipendenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, di seguito denominata Camera di Commercio di Bari, possono usufruire dei benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'articolo 72 del C.C.N.L. "*Funzioni Locali*" del 21.05.2018, come recepiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Tali benefici si articolano in:
 - A) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli (TITOLO II);
 - B) contributi a favore di iniziative con finalità ricreative, sociali e culturali (TITOLO III);
 - C) rimborso delle spese sanitarie, nelle more dell'istituzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (TITOLO IV);
 - D) rimborso delle spese sostenute dal dipendente per premi di assicurazioni (sulla vita, sanitarie e infortuni) e per pensioni integrative.

**ARTICOLO 2
RISORSE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

1. Con il provvedimento di approvazione del Preventivo, la Giunta camerale assegna al welfare integrativo un contributo annuale, per la concessione dei benefici di cui sopra, da utilizzare nell'esercizio successivo. Gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziare dall'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, per finalità assistenziali, nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico.
2. Annualmente l'Ufficio Welfare determinerà, sulla base delle risorse stanziare, l'importo individuale massimo del contributo rimborsabile, fino ad esaurimento delle risorse.
3. Eventuali ulteriori residui accertati, al termine di ogni anno, dopo l'erogazione dei sussidi e benefici previsti dal presente regolamento, sono trasferiti per intero all'annualità successiva.
4. I benefici riferiti ai premi al merito dei figli dei dipendenti che ne facciano richiesta, sono finanziati con appositi stanziamenti separati e formalizzati con procedure di assegnazione specifiche.
5. In caso di elargizioni straordinarie da parte di altri Enti, Casse o persone fisiche, aventi per oggetto finalità mutualistiche, le somme andranno ad incrementare le risorse da destinare al piano welfare secondo una ripartizione da concordare con le organizzazioni sindacali.

**ARTICOLO 3
DESTINATARI DEI BENEFICI**

1. Hanno diritto ai benefici i dipendenti di ruolo dal 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo



indeterminato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), ad esclusione del personale in comando presso altra amministrazione.

2. Il personale che, nel corso dell'anno, ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro, oppure che è collocato in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso dell'anno, può presentare domanda per i benefici di natura assistenziale e sociale limitatamente ad eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, e per una quota proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato.
3. Per i lavoratori in servizio a tempo parziale i benefici non sono riproporzionati.
4. Nel caso di coniugi, ambedue dipendenti della Camera di Commercio di Bari, per il medesimo evento i benefici possono essere richiesti da uno solo dei due dipendenti.

ARTICOLO 4

PROCEDURA GENERALE DI ASSEGNAZIONE

L'acquisizione e l'esame delle richieste relative ai premi al merito scolastico e alle iniziative collettive rivolte a tutti i dipendenti sono demandati ad un Comitato di Valutazione, composto dal Segretario Generale o da un suo delegato, da un dipendente in rappresentanza del personale designato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e dal Dirigente Responsabile del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato di Valutazione si avvale del personale in servizio presso l'Ufficio Welfare, costituito nell'ambito del Servizio delle Risorse Umane.

TITOLO II

ISTRUZIONE E PROMOZIONE DEL MERITO DEI FIGLI

ARTICOLO 5

PREMI AL MERITO SCOLASTICO

1. La Camera di Commercio di Bari finanzia i premi al merito scolastico riservati ai figli dei dipendenti di ruolo dell'Ente.
2. Con apposito bando, approvato annualmente con determinazione del Segretario Generale, vengono definiti gli importi, le modalità, i termini e le condizioni procedurali per l'assegnazione dei premi al merito scolastico, nei limiti dello stanziamento complessivo stabilito secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2.
3. I premi al merito scolastico possono essere concessi a studenti che frequentano scuole statali o istituti autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle condizioni stabilite dal Disciplinare posto in allegato e parte integrante del presente regolamento (Allegato 1), nonché dal bando di selezione adottato annualmente dall'Ente camerale.



TITOLO III INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI O CULTURALI

ARTICOLO 6 TIPOLOGIA DI SPESE RIMBORSABILI

1. Ogni anno la Camera di Commercio di Bari mette a disposizione di ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato un contributo a titolo di rimborso, per sé o per i familiari a carico, per finanziare le seguenti spese:
 - istruzione ed educazione dei figli fiscalmente a carico (asilo nido e scuole dell'infanzia, rette e tasse scolastiche di ogni ordine e grado, mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizi di pre-scuola e post-scuola, attività ricreative e sportive, gite e iniziative previste dall'offerta formativa scolastica, testi scolastici, ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di baby sitting);
 - acquisto di libri e testi scolastici per la scuola media inferiore e superiore, l'università ed i corsi post universitari;
 - abbonamenti per trasporto pubblico e parcheggio per raggiungere il posto di lavoro;
 - abbonamenti a palestre, centri sportivi; biglietti di cinema, teatro, concerti, mostre; iscrizione a corsi di formazione, master e corsi di specializzazione post laurea, corsi di lingue, soggiorni studio all'estero;
 - assistenza ai familiari che abbiano compiuto 75 anni di età e non autosufficienti (spese per badanti, operatori socio-sanitari, assistenza specifica per ricoverati presso una casa di cura o riposo).
2. Per il dettaglio delle spese rimborsabili si rinvia al documento allegato 2 al presente regolamento.

TITOLO IV ASSICURAZIONI POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PENSIONI INTEGRATIVE

ARTICOLO 7 RIMBORSO SPESE SANITARIE

- 1) Nelle more dell'istituzione – ovvero adesione - al fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale, così come previsto dall'articolo 72 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018 "Funzioni Locali", saranno rimborsate le spese sanitarie documentate e in conformità alla normativa vigente.
- 2) Per il dettaglio delle spese rimborsabili sostenute per assicurazioni e pensioni integrative si rinvia al documento allegato 2 al presente regolamento



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E DOCUMENTAZIONE

1. La modalità di fruizione delle agevolazioni di cui sopra prevede esclusivamente la liquidazione monetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i beni e servizi previsti dal presente regolamento, presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Farà fede in tal senso la data indicata sul giustificativo di spesa.
2. I rimborsi saranno accreditati nella busta paga del mese successivo a quello di completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio competente.
3. Al fine di ottenere il rimborso delle spese, il dipendente deve presentare apposita domanda sul modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Welfare, allegando la documentazione giustificativa idonea a ricondurre in modo inequivocabile la spesa medesima alla fattispecie agevolabile. I documenti idonei per il rimborso sono:
 - le fatture;
 - le ricevute fiscali;
 - i bollettini postali;
 - i bollettini MAV;
 - i bonifici bancari;
 - gli scontrini parlanti;
 - altro (documentazione/dichiarazione della struttura, certificazione dell'istituto e/o del soggetto rilasciata su carta intestata)

dai quali risulti la data del pagamento ed in cui siano presenti:

- i dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio o eroga la prestazione;
- la tipologia di servizio o prestazione (iscrizione, frequenza, acquisto libri, ecc.);
- i dati identificativi (o il codice fiscale) del beneficiario del servizio o della prestazione;
- La documentazione di spesa deve essere presentata in allegato al modulo di autocertificazione con il quale il dipendente chiede la fruizione dei benefici ed a tal fine attesta di essere il sostenitore della spesa per sè stesso o per il proprio familiare a carico e di non avere ricevuto rimborsi di tale spesa da altri enti.

Si precisa che in caso di richiesta di rimborso di spese detraibili o deducibili ai fini fiscali, è necessario, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale, presentare la documentazione (es. Ricevuta fiscale o fattura con annotazione della modalità di pagamento tracciabile; Fattura e ricevuta della carta di credito, ...) in regola con la normativa vigente nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

- Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso, sarà inviata una comunicazione a mezzo mail al dipendente interessato contenente l'invito a regolarizzare



la documentazione ovvero con l'indicazione della motivazione per la quale la spesa non può essere rimborsata.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo camerale.
2. Per le prestazioni rese ed effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono fatte salve le domande già presentate e i criteri di valutazione vigenti alla data di presentazione nel rispetto della normativa.
3. Il presente regolamento di welfare è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente in materia fiscale. Alcune voci di spesa possono essere inserite all'interno della dichiarazione dei redditi e pertanto, in fase di predisposizione delle domande di rimborso, il dipendente deve effettuare la scelta delle spese da portare a rimborso. Alcune delle spese per cui si ottiene il rimborso non possono essere portate in detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi.
4. La Camera di Commercio di Bari declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite dal dipendente o all'autenticità dei giustificativi forniti dallo stesso, nonché del loro eventuale utilizzo fraudolento.
5. Qualora si accerti che il beneficio sia concesso sulla base di dichiarazioni risultate mendaci, salvo ogni ulteriore responsabilità penale e civile del dipendente, si procederà all'immediata revoca della agevolazione fruita, con recupero dalle proprie competenze di quanto indebitamente percepito, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.

UILFPL



ALLEGATO 1

Disciplinare per l'assegnazione di borse di studio, erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, ai figli dei dipendenti camerali,

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente Disciplinare si applica per l'assegnazione di borse di studio, erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, ai figli dei dipendenti camerali che frequentano scuole statali, o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, anche d'istruzione professionale ed artistica, e le Università.

Articolo 2

Stanziamiento Annuale

Le borse di studio saranno annualmente alimentate da una somma appositamente stanziata nel Preventivo annuale sul Centro di Costo "Costi Comuni" del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti delle Scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado che abbiano conseguito nell'anno scolastico di riferimento la votazione media aritmetica complessiva finale non inferiore a 7/10 (ovvero punteggio equivalente).

Per il calcolo della votazione di cui al precedente capoverso si terrà conto delle materie di insegnamento previste per ciascun corso di studio.

Relativamente all'ultimo anno di corso delle Scuole di istruzione superiore di secondo grado, anche di istruzione professionale ed artistica, possono concorrere alle borse di studio gli studenti che abbiano conseguito la maturità o il diploma con un punteggio non inferiore a 70/100.

Sono esclusi gli studenti ripetenti.

Possono, altresì, concorrere alle borse di studio gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea:

- Triennale
- Specialistica
- Magistrale a ciclo unico

che abbiano acquisito entro l'anno accademico di riferimento i requisiti di merito indicati nella tabella di seguito riportata:

- 1° anno : 40 Cfu* su (60)
- 2° anno : 100 Cfu su (120)
- 3° anno : 160 Cfu su (180)
- 4° anno : 220 Cfu su (240)
- 5° anno : 280 Cfu su (300)
- 6° anno : 340 Cfu su (360)

con una media minima ponderata di 24/30 comprensiva di due decimali. La media ponderata è ottenuta dalla somma di ogni singolo voto d'esame per il credito corrispondente e dividendo il totale per la somma dei crediti degli esami sostenuti.

$$\text{Media } p = \frac{(\text{voto} \times \text{cfu}) + (\text{voto} \times \text{cfu}) + \dots}{(\text{cfu} + \text{cfu} + \text{cfu} + \dots)}$$



Per gli esami con lode il voto è considerato pari a 31/30.

La media è calcolata sui soli esami con voto e credito, gli esami senza voto non alterano la media.

Si ritiene che l'anno accademico si chiuda il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente all'ultimo anno di corso di studi universitario (finalizzato al conseguimento di laurea ovvero di laurea magistrale) possono concorrere alle borse di studio gli studenti che, entro sei mesi dalla data dell'ultimo esame sostenuto, abbiano superato l'esame finale di laurea con punteggio non inferiore a 100/110.

Articolo 4

Modalità di assegnazione

Le borse di studio saranno assegnate nell'ordine agli studenti che abbiano conseguito il punteggio o il giudizio più elevato.

Qualora ad una delle borse relative ad un anno di studi concorrano due o più studenti con uguale giudizio o punteggio, si procede sommando gli importi di tante borse successive quanti sono i candidati in situazione di ex equo e ripartendo tra gli stessi l'importo totale così ottenuto.

In caso di mancanza di concorrenti all'assegnazione di una o più borse di studio l'importo relativo, ovvero, in caso di più borse, l'importo complessivo, sarà ripartito tra gli idonei alla assegnazione delle borse del grado di istruzione a cui si riferisce la borsa non assegnata, compresi i vincitori.

Articolo 5

Domanda

Le domande di partecipazione all'assegnazione delle borse di studio vanno redatte in carta semplice sull'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio e indirizzate al Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari improrogabilmente entro il termine indicato nel bando.

Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni dallo studente ovvero, se minorenni, da un genitore, concernente la votazione conseguita a conclusione dell'anno scolastico, la frequenza per la prima volta della classe per cui si partecipa alla borsa di studio e, per gli studenti universitari il piano di studi e gli esami sostenuti nell'anno di riferimento con i relativi voti nonché, ove del caso, il superamento dell'esame di laurea ed il relativo punteggio.

Con riguardo a questi ultimi studenti sarà preso in esame l'anno accademico che ha termine nell'anno in cui viene bandito il concorso.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Al fine di agevolare le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, alla domanda può essere allegata fotocopia della votazione conseguita a conclusione dell'anno scolastico, dell'attestazione della frequenza per la prima volta della classe di riferimento, del piano di studi, del libretto universitario con i voti relativi agli esami sostenuti nell'anno di riferimento, del certificato di laurea.

La domanda deve contenere, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni.



Articolo 6 Comitato di Valutazione

L'esame delle domande e la formazione delle graduatorie sono demandati al Comitato di Valutazione, composto dal Segretario Generale o da un suo delegato, da un dipendente in rappresentanza del personale designato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e dal Dirigente Responsabile del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale, supportato dall'Ufficio Welfare istituito presso il Servizio Gestioni Risorse Umane. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Comitato deve formare la graduatoria ed assegnare le borse di studio.

Articolo 7 Determinazione del numero delle borse di studio

Per ciascun anno di corso della scuola media inferiore e superiore sono istituite n. 4 borse di studio.

Per ciascun anno di corso di studi universitari sono istituite n. 2 borse di studio.

Sono infine istituite n. 5 borse di studio per l'ultimo anno del corso di studi universitario comprensivo dell'esame di laurea.

Articolo 8 Percentuali di quantificazione degli importi delle borse di studio

Le risorse stanziare sono destinate in misura pari al 50% al finanziamento delle borse di studio relative ad anni di corso della Scuola media inferiore e superiore e per il restante 50% al finanziamento delle borse relative agli anni di corso di Università.

Si indicano di seguito per ciascun anno di corso di studio e, all'interno di questi, per ciascuna delle borse istituite, le percentuali di quantificazione dei corrispondenti importi sul totale delle risorse allo scopo finalizzate:

Scuola media inferiore

Prima classe = 4,00%

Seconda classe = 4,40%

Terza classe = 5,00%

Scuola media superiore

Prima classe = 6,00%

Seconda classe = 6,50%

Terza classe = 7,10%

Quarta classe = 8,00%

Quinta classe = 9,00%

Nell'ambito di ciascun anno di studi le percentuali delle borse istituite sono così determinate:

1° classificato = 30%

2° classificato = 26%

3° classificato = 23%

4° classificato = 21%

Università

Primo anno = 4,80%

Secondo anno = 5,20%

Terzo anno = 5,60%

corso a ciclo unico

Quarto anno = 6,00%

del corso a ciclo unico ovvero

primo anno del corso di laurea magistrale



Quinto anno = 6,40%

corso a ciclo unico

Terzo anno = 8,00%

con laurea

(n. 2 Borse)

Secondo anno = 8,50%

laurea magistrale ovvero quinto anno con laurea magistrale a ciclo unico

(n. 2 Borse)

Sesto anno = 5,50%

laurea magistrale a ciclo unico

(n. 1 Borsa)

Nell'ambito di ciascun anno accademico le percentuali delle borse istituite sono così determinate:

1° classificato = 53%

2° classificato = 47%

Articolo 9

Erogazione

L'erogazione delle borse di studio viene effettuata in un'unica soluzione.

ALLEGATO

1° Ciclo

Laurea: 180 crediti, durata 3 anni

2° Ciclo

Laurea Magistrale: 120 crediti, durata 2 anni

Ciclo Unico

300 crediti: Architettura, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria Edile/Architettura, Scienze della Formazione Primaria, Medicina Veterinaria.

360 crediti: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.



ALLEGATO 2: DETTAGLIO DELLE SPESE RIMBORSABILI

▪ ASILI NIDO:

- *spese rimborsabili* - rette di asili nido, sia pubblici sia privati o servizi di baby sitting.
- *spese non rimborsabili* - spese accessorie (esempio: materiali per la cura e l'igiene del bambino).

▪ SPESE PER ISTRUZIONE:

- *spese rimborsabili* - tasse e/o rette di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne") - contributi volontari/obbligatori richiesti dalla scuola - tasse di iscrizione e/o rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le tasse e rette universitarie - spese sostenute per test di ingresso all'università - spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (a esempio, abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse - spese per servizi di pre-scuola o post-scuola - spese sostenute per gite didattiche e visite di istruzione - spese derivanti da iniziative previste dall'offerta formativa della scuola - altre spese sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici o per la scuola di preparazione ai test di ammissione, servizio di trasporto scolastico.
- *spese non rimborsabili* - spese sostenute per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia - spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico/universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede, spese per materiali necessari all'attività scolastica diversi dai libri di testo ad eccezione di una richiesta specifica della scuola/università per l'acquisto di tablet o supporti informativi e informatici) - spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc. - spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche non previsti dall'offerta formativa scolastica.

▪ MENSA

- *spese rimborsabili* - spese per il servizio mensa, purché la sua fruizione sia connessa ai servizi di istruzione ed educazione.
- *spese non rimborsabili* - spese per servizio di mensa diversa da quella scolastica (es. spese sostenute per il servizio mensa in ambito universitario).

▪ TESTI SCOLASTICI

- *spese rimborsabili* - spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria - spese sostenute per i libri di testo universitari o per master e scuole di specializzazione, testi e manuali per lo studio e aggiornamento professionale.
- *spese non rimborsabili* - spese sostenute per i libri diversi dai libri di testo.

▪ SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

- *spese rimborsabili* - spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infrannuali (ad esempio, trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (quali programmi di erasmus, exchange program, intercultura e altre organizzazioni similari) - spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero e soggiorni-studio, sempre svolti all'estero, per lo svolgimento di specifiche



attività di formazione, sostitutivi o complementari alla formazione scolastica, eventualmente svolti anche durante il periodo estivo.

- **spese non rimborsabili** - spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo, spese di viaggio o di soggiorno all'estero).

- **CORSI DI LINGUE**

- **spese rimborsabili** - i costi sostenuti per la frequenza di corsi di lingua straniera quale attività collaterale e integrativa della formazione scolastica - i costi relativi a corsi di lingua sostenuti per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria, nonché per i figli studenti universitari. I corsi saranno rimborsabili sia se frequentati in Italia che all'estero, anche durante il periodo estivo - Corsi di lingua frequentati dal dipendente.

- **spese non rimborsabili** - spese accessorie (a esempio, costi relativi a trasporto, vitto e alloggio nel caso di corsi all'estero).

- **MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA**

- **spese rimborsabili** - rette e spese di iscrizione a master (master universitario di I livello II livello) - rette e spese di iscrizione a corsi di specializzazione post laurea organizzati e frequentati presso strutture universitarie.

- **spese non rimborsabili** - spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi riconoscimento legale - spese accessorie (a esempio, spese di trasporto per studenti fuori sede, etc.).

- **CENTRI ESTIVI/INVERNALI E LUDOTECHE**

- **spese rimborsabili** - i costi sostenuti per la frequenza ai cosiddetti "centri estivi/invernal", che organizzino attività ludico/ricreative, di studio ovvero sportive, purché sempre con finalità ricreative e/o di intrattenimento durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche - i costi relativi alla frequenza di ludoteche.

- **spese non rimborsabili** - spese sostenute per centri estivi e invernali di figli maggiorenni o comunque non frequentanti la scuola dell'obbligo - spese accessorie (a esempio, spese di viaggio, vitto, etc.).

- **ASSISTENZA AI FAMILIARI CHE ABBIANO COMPIUTO 75 ANNI DI ETÀ O NON AUTOSUFFICIENTI**

- **spese rimborsabili** - spese sostenute per badanti, operatori socio-sanitari (spese per cure infermieristiche e riabilitative), assistenza specifica per soggetti ricoverati presso una casa di cura o di riposo.

- **spese non rimborsabili** - spese accessorie (esempio: alimentari, materiali per la cura e l'igiene, materiale di consumo, ecc.).

- **TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGIO**

- **spese rimborsabili** - abbonamenti nominativi mensili o plurimensili a bus, metropolitana, treno o altro mezzo di trasporto che effettui un servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per parcheggi utilizzati per raggiungere il posto di lavoro, abbonamenti bike/car sharing (solo per il dipendente).

- **spese non rimborsabili** - biglietti di corsa semplice, ticket giornalieri del parcometro, buoni carburante, ecc..

- **ABBONAMENTI A CENTRI SPORTIVI, CINEMA, TEATRI, CONCERTI, MOSTRE, CORSI DI FORMAZIONE, ATTIVITÀ CULTURALI**



- **spese rimborsabili** – abbonamenti per palestra/piscina, attività sportive, cinema, teatro, musei, concerti, iscrizione a corsi di formazione, acquisto di dispositivi di lettura elettronici, ecc. (per il dipendente e familiari a carico).
- **spese non rimborsabili** – prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze, centri benessere.
 - **ASSICURAZIONI VITA, SANITARIE, INFORTUNI E PENSIONI INTEGRATIVE**
- **spese rimborsabili** – premi per polizze vita, sanitarie, infortuni e contributi versati per pensioni integrative (per il dipendente e familiari a carico).

per la delegazione di parte pubblica:

dott. Angelo Caforio

S.G. della CCIAA di Bari

Dott. Michele Lagioia

Dirigente della CCIAA di Bari

per la R.S.U. Aziendale

- Lasorella Salvatore
- Giovaniello Vito
- Turi Samuele
- Rossella Carbonara
- Pietro Lecci
- Antonio Mincuzzi

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

per le Organizzazioni Sindacali

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| • Luigi Lonigro | Rappresentante territoriale |
| • Michele Jacono | “ “ |
| • Francesco Capodiferro | “ “ |
| • Angelo Gurrieri | “ “ |
| • Antonello Barnaba | “ “ |
| • Francesco Palladino | “ “ |

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE